

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Giovanni Verga "

Catania

Valutazione dei rischi per le lavoratrici madri

(Allegato del DVR)

(ai sensi del D.Lgs 151/2001 e D.Lgs. 81/08)

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

ANAGRAFICA DELL'ATTIVITÀ

Istituto Scolastico:	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Giovanni Verga di Catania
Sede legale (indirizzo)	Via Giacomo Leopardi, 89B
Datore di lavoro (D.d.L.):	Miraldi Rossella
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.):	Natale Saccone
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.):	Svana Antonina Maria Colli
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (se presenti)	
Medico competente	Dottoressa Anna Cacciola

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
FONTE NORMATIVA.....	4
Doveri delle lavoratrici.....	6
COMPITI DELLA DIREZIONE.....	6
In caso di.....	7
LAVORO A RISCHIO PER LA GRAVIDANZA.....	7
I soggetti tutelati dallalegge	7
Lavori vietati.	8
Quando è vietato adibire al lavoro le donne	8
Estensione del divieto.....	8
Astensione dal lavoro	9
Fase post Partum	10
Ripresa attività lavorativa	11
VALUTAZIONE DEI RISCHI	13
ATTIVITÀ SVOLTE	13
VIE DI ESPOSIZIONE	22
AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI	22
PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	23
RISCHIO BIOLOGICO NELLE SCUOLE	25
FONDI DI PERICOLO BIOLOGICO	25
VIE DI ESPOSIZIONE	26
OSSERVAZIONI ED ANNOTAZIONI.....	27
EFFETTI SULLA SALUTE.....	28

PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente documento si prefigge di **valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di puerperio/allattamento**, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001. La presente valutazione riconferma la metodologia analitica del rischio per le attività lavorative integrandola con l'analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva, fermi restando i divieti espressi nelle norme preesistenti. Tant'è che nel presente documento di valutazione dei rischi risultano anche le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel Decreto Legislativo 151/01

FONTI NORMATIVE

L'analisi dei rischi presenti è stata effettuata nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi prevista dall'art. 11 D.Lgs. 151/2001, facendo

riferimento alla legislazione specifica in materia di tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, le cui norme vengono di seguito riportate.

- D.Lgs. 26.03.200 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della le e 08.03.2000, n.53
- Legge 30.12.1971 1204 Tutela delle lavoratrici madri
- DPR 20.01.1976 432 Determinazione dei lavori pericolosi e insalubri, ai sensi dell'art. 6 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti
- DPR 25.11.1976 1026 Regolamento di esecuzione della le e 1204/71
- Legge 09.12.1977 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (*Divieto adibire la donna al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino*)

- D.P.R. 13.02.1964 185 Esposizione a radiazioni ionizzanti
- D.L s. 17.03.1995 230 Esposizione a radiazioni ionizzanti
- D.Lgs. 25.11.1996 645 Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
- Legge 17.10.1967 977 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
- D.P.R. 19.03.1956 303 Norme generali per l'igiene del lavoro
- D.P.R. 30.06.1965 1124 Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- Legge 22.05.1978 194 Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
- D.Lgs.81/2008 Testo Unico sulla sicurezza
- D.Lgs. 04.08.1999 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
- Legge 08.03.2000 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità

DOVERI DELLE LAVORATRICI

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente la Direzione del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza. Questo tipo di attenzione risulterà utile e proficuo tanto per l'interessata quanto per la Direzione, perché consentirà di assumere le decisioni più opportune al momento della segnalazione del nuovo stato della dipendente.

COMPITI DELLA DIREZIONE

Spetta al datore di lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e nel caso non fosse possibile di comunicarlo per iscritto direttamente all'Ispettorato del lavoro, per permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. Seguendo i principi della normativa si possono verificare due situazioni: **gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza.**

GRAVIDANZA A RISCHIO

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e quindi inoltra all'Ispettorato del lavoro la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

LAVORO A RISCHIO PER LA GRAVIDANZA

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale, nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta all'Ispettorato del lavoro.

Se non è possibile lo spostamento, il datore di lavoro lo comunica unitamente alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro da parte dell'interessata.

Qualora la lavoratrice si presenti direttamente all'Ispettorato del lavoro, quest'ultimo procedea richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio. L'Ispettorato del lavoro approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario.

Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice, l'Ispettorato del lavoro valuta la compatibilità della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

I SOGGETTI TUTELATI DALLALEGGE

I meccanismi di tutela previsti dalla legge sono rivolti a tutte le lavoratrici subordinate, dipendenti di organismi privati e pubblici, comprese le apprendiste, le lavoratrici in contratto di formazione lavoro e part time, le socie delle cooperative e le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica

Si definisce congedo di maternità l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. Le disposizioni di legge sono applicate alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il dirigente scolastico del proprio stato. Per il lavoro part time, la normativa prevede la stessa tutela del lavoro a tempo pieno. Si ritiene applicabile la legge di tutela anche se il rischio è rappresentato dalla permanenza i piedi per più di metà dell'orario di lavoro qualora vi sia almeno un altro rischio quale fatica fisica, movimentazione dei carichi ecc.

La gestante può prendersi dei momenti di riposo durante l'orario di lavoro, previa comunicazione al responsabile.

LAVORI VIETATI.

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Le donne durante la gravidanza non possono svolgere attività in zone che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda a un millisievert durante il periodo di gravidanza.

QUANDO È VIETATO ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE

Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto. Ove il parto avvenga oltre la data presunta, Durante i tre mesi dopo il parto. Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

ESTENSIONE DEL DIVIETO

Il divieto è anticipato a tre mesi prima di parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che in relazione all'avanzato stato di gravidanza siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per uno dei seguenti motivi:

- gravi complicanze della gravidanza
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenuti pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino
- quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nel caso in cui si accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli per lei. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni l'ente competente può disporre l'interdizione al lavoro.

ASTENSIONE DAL LAVORO:

1) obbligatoria: le lavoratrici devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro:

- nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla data di nascita del bambino; o nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del bambino, per scelta e a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro (certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o convenzionato. Il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni lavorative);
- nei tre mesi successivi al parto oppure, se hanno fruito di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi.

In caso di parto prematuro la lavoratrice ha comunque diritto al congedo fino alla data presunta del parto, potrà recuperare i giorni non goduti a causa dell'anticipazione dell'evento aggiungendoli al periodo di congedo dopo il parto.

In caso di parto posticipato i conteggi di astensione obbligatoria post-partum partono dalla data effettiva del parto.

Se il figlio nato prematuro ha necessità di degenza presso una struttura ospedaliera la madre ha diritto alla sospensione temporanea del congedo; in questo caso può fruire del restante congedo dalla data di rientro a casa del figlio.

2) anticipata: l'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro in cui questa si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

Per tale motivo la legge stabilisce che i pericoli dell'ambiente di lavoro siano identificati, controllati e prevenuti con una protezione maggiore rappresentata da:

- una anticipazione del congedo obbligatorio ai tre mesi prima del parto per le lavoratrici occupate in lavori pregiudizievoli e gravosi in relazione alla stato avanzato di gravidanza;

- il divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri” provvedendo allo spostamento ad altre mansioni o concedendo l’astensione anticipata qualora ciò non fosse possibile.

Il datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, valuta il rischio per la salute della gestante, informa dei rischi presenti la lavoratrice ed i rappresentanti per la sicurezza, prevede interventi di protezione e prevenzione. Tra questi ultimi, è compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio; qualora ciò non fosse possibile, il DdL deve darne motivata comunicazione alla DPL, in modo da consentire alla lavoratrice di usufruire dell’astensione anticipata dal lavoro.

L’istanza può essere presentata anche dalla lavoratrice entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto.

FASE POST PARTUM

La lavoratrice deve presentare al DdL un certificato di nascita entro 30 giorni dal parto. La legge prevede la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, terminato il periodo di congedo di maternità (astensione facoltativa).

L’astensione facoltativa può iniziare al termine di quella obbligatoria e presenta alcune caratteristiche:

- domanda: per fruire dell’astensione facoltativa deve essere inoltrata al DdL specifica domanda con l’indicazione del periodo di astensione richiesto, con un preavviso non inferiore ai 15gg, salvi i casi di oggettiva difficoltà, debitamente comprovati.
- interessati: può essere richiesta da entrambi i genitori, i quali possono assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, in particolare il padre può richiedere l’astensione facoltativa anche durante l’astensione **l’obbligatoria della madre**;
- durata: per ciascuno dei genitori individualmente il periodo massimo è di sei mesi, ma se ne usufruiscono ambedue i genitori il limite massimo del congedo è di 10 mesi, nel caso sia il padre ad utilizzare per almeno tre mesi tale limite è elevato a 11 mesi;
- limiti temporali: fino a 8 anni di vita del bambino in modo sia continuativo che frazionato.
- unico genitore: il padre o la madre che sia unico genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 10 mesi.

- adozione o affidamento preadottivo o temporaneo: la madre o il padre adottivo o affidatario possono fruire dei medesimi diritti di congedo parentale che spettano ai genitori naturali. Nel caso in cui il minore, al momento dell'affidamento, abbia una età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia,
- il limite di età del bambino è elevato a 6 anni per la retribuzione e a 12 anni per il diritto al congedo parentale, che deve comunque essere fruito entro i primi 3 anni dall'ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria.
- prolungamento possibile fino a tre anni, per genitori con figlio con handicap in situazione di gravità accertata.

RIPRESA ATTIVITÀ LAVORATIVA


La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti ed è subordinata all'effettuazione di una visita medica da parte del Medico Competente per rivalutare l'idoneità alla mansione dopo lunga assenza

- Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il post partum o l'allattamento.
- Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00).
- Periodi di riposo: durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
- Allattamento oltre al 7° mese: in questo caso è necessario richiedere una certificazione del medico, rinnovabile periodicamente ogni 30 giorni, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso (come a titolo esemplificativo e non limitativo gas anestetici, antitumorali, radionuclidi). Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a

controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità, che di norma si attesta nel primo anno di vita del bambino.

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dal DLgs 81/88, deve valutare quelli delle lavoratrici gestanti, puerpere, in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto con particolare riguardo all'esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici e alla movimentazione dei carichi, alla fatica psico fisica.

Nello specifico le procedure adottate per il trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema che segue



Pertanto, non appena il datore di lavoro è a conoscenza dello stato di gravidanza o di puerperio di una lavoratrice, consegna la valutazione dei rischi con le misure di prevenzione e protezione previste, precedentemente determinata assieme alla valutazione di tutti i rischi, in funzione della mansione e/o del profilo professionale.

Sono state individuate le mansioni a possibile rischio, in cui operano donne in età fertile, quindi i rischi possibili per la sicurezza e la salute delle gestanti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della semplice definizione delle mansioni svolte dal personale.

Per tutte le lavoratrici sono vietati durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto il trasporto ed il sollevamento di pesi ed i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; più specificatamente quelli indicati:

- nell'art.5 del D.P.R. n. 1026 del 25 novembre 1976;
- nel d.lgs n. 345 del 4 agosto 1999;
- nel d.lgs n. 262 del 18 agosto 2000;
- nella tabella allegata al D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956;
- negli allegati 4 e 5 al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965; successivi aggiornamenti e modifiche.

ATTIVITÀ SVOLTE

Le attività svolte all'interno di un ambiente scolastico sono didattica teorica e pratica, attività extradidattica, amministrazione, manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche che determinano i rischi valutati nelle tab. 1/2.

Tale attività vengono effettuate da personale docente, tecnico, ausiliario e amministrativo, sono così suddivise:

SCUOLA INFANZIA: FATTORI DI RISCHIO IN GRAVIDANZA					
	Ins. Infanzia alunni di 2/3 anni	Ins. Infanzia alunni di 4 anni	Ins. Infanzia alunni di 5 anni	Ins. Sostegno infanzia	Coll. Scol.
Stazione eretta prolungata	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Medio
Sollevamento bambini	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Alto
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Alto
Traumatismi (limitatamente ad assistenza a disabili psichici)	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Medio
FATTORI DI RISCHIO IN PUERPERIO					
Sollevamento bambini	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Alto
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Alto
Traumatismi (limitatamente ad assistenza a disabili psichici)	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Medio

**SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I e II
grado: FATTORI DI RISCHIO IN GRAVIDANZA**

	Ins. scuola primaria alunni di 6/8 anni	Ins. scuola primaria alunni di 9/11 anni	Ins. scuola secondaria I e II grado	Ins. Sostegno primaria - secondaria I e II grado	Coll. Scol.
Stazione eretta prolungata	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Medio
Sollevamento bambini (rischio non presente per scuole secondarie di I e II grado)	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio (solo primaria)	Rischio Alto
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischi o Basso
Traumatismi (limitatamente ad assistenza a disabili)	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Medio
FATTORI DI RISCHIO IN PUERPERIO					
Sollevamento bambini (rischio non presente per scuole secondarie di I e II grado)	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio medio (solo primaria)	Rischio Alto
Rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Basso
Traumatismi (limitatamente ad assistenza a disabili psichici)	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Alto	Rischio Medio

Valutazione per la mansione insegnante scuola Primaria e Secondaria	
Mansione della lavoratrice	Insegnante scuola primaria e secondaria
Lavoratrice in stato di gravidanza	<p>La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D.lgs 151/2001 per la mansione delle insegnanti.</p> <p>La presente valutazione sarà personalizzata quando una delle dipendenti comunicherà il proprio stato di gravidanza al dirigente</p>
Attività svolta	<p>Attività a stretto contatto fisico con gli alunni</p> <p>Attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni.</p>
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico	Le lavoratrici non sono sottoposte a sorveglianza sanitaria.
Informazione	<p>Le dipendenti hanno ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si richiedeva di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza come previsto dal D.lgs. 151/01.</p> <p>Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione</p>
Esposizione ad agenti chimici	<p>Le insegnanti, generalmente, non utilizzano prodotti chimici. Le sostanze chimiche possono essere impiegate nei laboratori.</p>
Esposizione ad agenti biologici	Le insegnanti non manipolano agenti biologici.
Utilizzazione di attrezzature che Producono vibrazioni	Non sono presenti apparecchiature che possano provocare livelli di vibrazione pericolosi.

Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli	Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti Non vengono utilizzati solventi o metalli
Movimentazione manuale di carichi	Non viene effettuata movimentazione manuale dei carichi ad opera delle insegnanti impiegate presso le scuole primarie e secondarie.
Uso di unità videoterminali	Viene fatto uso di videoterminali per tempi limitati dalle dipendenti che svolgono la mansione lavorativa analizzata.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Le insegnanti, in genere, non stazionano in piedi per la maggior parte dell'orario di lavoro.
Assunzione di posture obbligate	Le insegnanti delle scuole in genere, sono sedute per la maggior parte dell'orario di lavoro ma possono alternare anche periodi di riposo
Affaticamento mentale o stress	Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno	Non viene effettuato lavoro notturno.

VALUTAZIONE PER LA MANSIONE DI IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	
Mansione analizzata	Personale di segreteria
Lavoratrice in stato di gravidanza	La presente valutazione sarà personalizzata quando una delle impiegate comunicherà il proprio stato di gravidanza al dirigente scolastico.
Attività svolta	Disbrigo pratiche d'ufficio amministrative, contabilità gestione del personale ecc. Utilizzo di computer.
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico	Le lavoratrici sono sottoposte a sorveglianza sanitaria
Informazione	Il personale ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si richiedeva di dare pronta comunicazione di un'eventuale stato di gravidanza come previsto dal D.lgs. 151/01. Il materiale informativo viene consegnato al momento dell'assunzione di nuove impiegate.
Esposizione ad agenti chimici	Non vengono impiegate sostanze chimiche pericolose ad eccezione di toner per stampanti e del materiale utilizzato per la pulizie degli ambienti. Sono presenti le schededi sicurezza relative ai prodotti utilizzati.
Esposizione ad agenti biologici	Non vengono manipolati agenti biologici.
Utilizzazione di attrezzature che	Non vengono utilizzate apparecchiature che

producono vibrazioni	producono vibrazioni
Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli	Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti Non vengono utilizzati solventi o metalli
Movimentazione manuale di carichi	Il personale staziona per la maggior parte dell'orario di lavoro in posizione seduta davanti al videoterminale.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Il personale staziona per la maggior parte dell'orario di lavoro in posizione seduta davanti al videoterminale.
Assunzione di posture obbligate	Le postazioni ai videoterminali sono ben progettate e rispettano il principio di ergonomia.
Affaticamento mentale o stress	.Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno	. Non viene effettuato lavoro notturno.

VALUTAZIONE PER LA MANSIONE COLLABORATRICE SCOLASTICA	
Mansione della lavoratrice	Collaboratrice scolastica
Lavoratrice in stato di gravidanza	<p>La presente è una valutazione preventiva ai sensi dell'art.11 del D.lgs 151/2001 per la mansione delle collaboratrici scolastiche.</p> <p>La presente valutazione sarà personalizzata quando una delle lavoratrici comunicherà il proprio stato di gravidanza al dirigente scolastico.</p>
Attività svolta	Pulizia dei locali e dei servizi igienici, pulizia dei corridoi e dei locali comuni. Attività di sorveglianza.
Le lavoratrici sono soggette a visita da parte del medico	Le lavoratrici non sono sottoposte a sorveglianza sanitaria
Informazione	<p>Le dipendenti hanno ricevuto una comunicazione con la quale è stato consegnato loro il materiale informativo in merito alla tutela della maternità e con la quale si richiedeva di dare pronta comunicazione di un eventuale stato di gravidanza</p> <p>come previsto dal D.lgs. 151/01.</p>
Esposizione di agenti chimici	<p>Vengono utilizzati detersivi, detergenti e igienizzanti per le pulizie dei pavimenti e dei sanitari. Sono presenti le schede di sicurezza dei</p> <p>prodotti utilizzati</p>
Esposizione ad agenti biologici	È possibile un rischio di contaminazione a livello batterico o virale durante la pulizia dei servizi igienici. Vengono forniti idonei dispositivi di protezione e viene fatta adeguata formazione per evitare tale tipologia di rischio
Utilizzazione di attrezzature che producono vibrazioni	Non sono presenti apparecchiature che possano provocare livelli di vibrazione pericolosi.

Presenza di radiazioni ionizzanti, solventi o metalli	Non vi sono sorgenti di radiazioni ionizzanti Non vengono utilizzati solventi o metalli
Movimentazione manuale di carichi	Viene sporadicamente realizzato sollevamento e spostamento di tipologie di carichi raramente ai 3 Kg, in caso contrario le operazioni vengono fatte almeno in due persone.
Stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Le collaboratrici scolastiche stazionano in posizione eretta per parte dell'attività lavorativa
Assunzione di posture obbligate	Le collaboratrici scolastiche assumono posizioni obbligate di flessione e torsione della schiena in modo continuativo
Affaticamento mentale o stress	Nelle normali condizioni di lavoro non si verificano particolare affaticamento mentale o stress.
Lavoro notturno	. Non viene effettuato lavoro notturno.

RISCHIO BIOLOGICO IN ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici) Impianti aereaulici e idrici in cattivo stato di manutenzione Arredi e tendaggi Polvere

VIE DI ESPOSIZIONE

Inalazione di bioaerosol, Contatto con superfici o oggetti contaminate, contatto con soggetti potenzialmente infetti.

AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

Virus	Virus causali di varicella, morbillo, rosolia, parotite, mononucleosi, influenza, raffreddore
Batteri	Stafilococchi, streptococchi, Enterobatteri, Legionella
Funghi	<i>Alternaria alternata</i> , <i>Aspergillus spp.</i>
Endoparassiti	<i>Enterobius vermicularis</i> (Ossiuri)
Ectoparassiti	<i>Pediculus capitis</i> o pidocchio del capo
Allergeni	Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)

EFFETTI SULLA SALUTE

Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti), infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi, raffreddore), allergie, elmintiasi, dermatosi, pediculosi.

- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche
- Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria)
- Adeguata manutenzione degli impianti aerulici e idrici
- Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell'aria, delle superfici e della polvere
- Sorveglianza sanitaria (soprattutto soggetti sensibilizzati e/o allergici)
- Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi)
- Profilassi vaccinale (se disponibile)
- In caso di segnalazione di focolai epidemici, consigliare di indossare mascherina FFP2

Per i traumatismi ed i potenziali danni da sollevamento dei bambini, è normalmente fatto divieto alle lavoratrici gestanti di:

- prendere in braccio i bambini
- frequentare le zone di passaggio nei momenti di maggior congestione (uscita, intervallo, ecc.)
- frequentare la palestra
- nel caso di assegnazione per sostegno ad alunno disabile, assegnare alla lavoratrice un soggetto che non presenti diagnosi di comportamenti oppositivi e/o violenti- Tab1. Valori di carica batterica e valutazione della qualità dell'aria

MONITORAGGIO AMBIENTALE	
PRINCIPALI PARAMETRI BIOLOGICI DA RICERCARE	<ul style="list-style-type: none"> - Carica batterica psicofila e mesofila - Carica fungina (muffe e lieviti) - Stafilococchi - Legionella - Allergeni indoor
ASPETTI CORRELATI DA VALUTARE	<ul style="list-style-type: none"> Microclima e tipologia impianti di climatizzazione - Numero occupanti - Tipologia arredi - Procedure di pulizia
MATRICI/SUBSTRATI AMBIENTALI	<i>Aria, superfici, polveri, acqua, filtri condizionatori</i>

L'ATTIVITÀ

Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un'attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico.

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

Rischio biologico: tale rischio non è da collegarsi, alla manipolazione di agenti biologici, ma è legato alla possibilità di contagio di malattie, diffuse tra i bambini, che possono indurre un rischio in caso di gravidanza (vedi valutazione specifica). Il rischio è più alto, in genere, nella scuola dell'infanzia e nelle prime classi della scuola primaria. Cattivo stato di manutenzione e igiene dell'edificio; inadeguata ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); arredi e tendaggi. Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).

Fonti di pericolo specifiche per alcuni istituti (ad indirizzo microbiologico o agrario) possono essere le colture microbio- logiche, le sostanze o i prodotti vegetali e animali, ecc.

Trasmissione aerea o per contatto con superfici e oggetti contaminati.

AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

Virus	Virus responsabili di influenza, affezioni delle vie respiratorie, gastroenteriti, rosolia, parotite, varicella, mononucleosi, ecc.
Batteri	Stafilococchi, streptococchi Enterobatteri Legionella
Funghi	Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp.
Endoparassiti	Pidocchi, acari della scabbia
Ectoparassiti	Pollini, allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)
Allergeni	Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)

Agenti biologici dei gruppi di rischio menzionati in normativa

-Toxoplasma

Virus epatiti

Virus della rosolia*

Citomegalovirus

Virus della Varicella**

*è un rischio solo in assenza di copertura vaccinale

** è un rischio solo se la lavoratrice non ha copertura immunitaria

- Il rischio indotto da tali agenti non è legato, ovviamente, ad una loro manipolazione in un ciclo produttivo, ma è legato alla presenza di numerosi bambini, i più esposti nella popolazione a contrarre e diffondere malattie esantematiche ed a trasmetterle anche agli adulti, con particolare rischio per le lavoratrici donne in gravidanza, presenti soprattutto nelle scuole dell'infanzia.
- Gli agenti biologici rappresentano un fattore di rischio quando tali agenti o le terapie, che si rendono necessarie per combatterne gli effetti, mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. Le donne in gravidanza sono invitate a valutare con il loro ginecologo, in base anche alla loro "storia clinica", la necessità o meno di essere messa in maternità anticipata, per ridurre il rischio d'esposizione a tali agenti.
- **Insegnanti / collaboratrici scolastiche.** Nella scuola dell'infanzia o primaria tali figure sono AGENTI BIOLOGICI. Sono tutti quelli che comportano un elevato rischio di contagio nella popolazione presente sul posto di lavoro.
- Virus della Rosolia. È un rischio molto limitato, perché ormai la copertura vaccinale dei bambini (e anche delle donne) è ampiamente diffusa.
- Citomegalovirus. Il rischio di contagio è massimo se ci sono bambini con fascia d'età tra 0-3 anni. La trasmissione avviene per contatto con urine e saliva. Non esiste una sicura copertura immunitaria.
- Virus della Varicella. È un rischio nelle prime 20 settimane di gravidanza, quando la lavoratrice non ha la copertura immunitaria.
- particolarmente esposte. $R = P \times D = (1 \div 4) \times 4 = 4 \div 16$ (più alto per la scuola dell'infanzia)
- Con riferimento al **virus della rosolia**, non è considerato un fattore di rischio qualora sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro tale agente dal suo stato di immunizzazione (vaccinazione o aver avuto la malattia).
- Con rif. al **CMV**: è un virus diffusissimo del gruppo degli Herpesvirus. È molto diffuso anche tra i bambini (soprattutto tra 0-3 anni) ed un bambino infetto elimina il virus per parecchi mesi sia con la saliva che con le urine; ...perciò, la trasmissione da bambino ad adulto può avvenire con relativa facilità, in tutte quelle occasioni in cui si verificano contatti stretti e prolungati con secrezioni infette (asili nido, scuole materne o in famiglia). In gravidanza, l'infezione da CMV può essere trasmessa al feto e può dare

luogo a diversi esiti: raramente porta alla morte fetale; in circa il 10 % dei casi porta alla nascita di un neonato con infezione congenita con segni o sintomi evidenti di malattia, di varia gravità; per il restante 90% dei casi, alla nascita di un neonato con infezione congenita asintomatica.

- Con riferimento al **virus della varicella**: è un rischio per le prime 20 settimane di gravidanza, solo se la lavoratrice non ha la copertura immunitaria

N.B : Le donne in gravidanza sono invitate a valutare con il loro ginecologo e il medico curante, in base anche alla loro “storia clinica”, la necessità o meno di essere messa in maternità anticipata, per ridurre il rischio d’esposizione a tali agenti (si raccomanda)

EFFETTI SULLA SALUTE

Infezioni, infestazioni (pediculosi, scabbia), allergie, intossicazioni, disturbi alle vie respiratorie, Sick Building Syndrome (SBS), Building Related Illness (BRI)

Particolare attenzione richiedono: insegnanti di discipline che prevedono l’utilizzo di laboratori microbiologici; soggetti particolarmente suscettibili (immunodepressi, sensibilizzati o allergici), donne in gravidanza.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Manutenzione periodica dell’edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento
- Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti (evitare sovraffollamento)
- Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonee)
- Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con utilizzo di guanti e indumenti protettivi; mascherine in caso di soggetti allergici
- Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti
- Sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti
- Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi controlli della qualità dell’aria indoor e delle superfici
- Formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, degli allievi e delle famiglie in materia di rischio biologico

Data, _____

Il Datore di Lavoro
Rossella Miraldi

.....

Il RSPP
Natale Saccone

.....

Il RLS
Svana Antonina Maria Colli

.....

Il Medico competente
Dott.ssa Anna Cacciola

.....

DI SEGUITO GLI ALLEGATI AL DOCUMENTO

ALLEGATO al DVR

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Allo scopo di procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, secondo quanto espresso dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/09 e s.m.i, è stato utilizzato come riferimento normativo il D.Lgs. 151/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53"* (G.U. del 26 aprile 2001 n. 96).

Inoltre, secondo quanto esplicitamente espresso dall'art. 13 del D.Lgs.151/01, sono state altresì considerate le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, concernenti *"la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"* (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).

La tutela delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato e alle lavoratrici che hanno ricevuto in adozione o in affidamento bambini, fino al compimento di sette anni di età.

La lavoratrice, dopo aver comunicato il proprio stato al datore di lavoro, può essere:

- impiegata in altre mansioni (che non presentano rischi) per tutto il periodo di divieto e, qualora siano mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alla mansione precedentemente svolta e alla qualifica originale;
- allontanata immediatamente dalla mansione nel caso in cui non possano essere modificate temporaneamente l'orario di lavoro e/o le condizioni oppure non venga trovata mansione sostitutiva non a rischio. Il datore di lavoro dovrà, così, dare contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, territorialmente competente, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.
- Qualora la lavoratrice venga spostata in mansione non a rischio oppure
- svolga mansioni non a rischio, questa ha la facoltà di utilizzare il normale congedo di maternità (2 mesi prima del parto e 3 post-parto) oppure di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4). (flessibilità del congedo di maternità art. 20 D.Lgs. 151/01), oppure (Legge di bilancio 2019) potrà continuare l'attività lavorativa fino al 9° mese di gravidanza per poter stare poi in maternità per 5 mesi dopo il parto (0+5)

Negli ultimi due casi (maternità 1+4 oppure 0+5) la lavoratrice dovrà attivare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie del medico specialista (medico ostetricoginecologo) del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Dove sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche (quella del medico specialista e quella del medico competente dell'azienda) indichino l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere da parte della lavoratrice.

Ove, invece, non è presente la sorveglianza sanitaria da parte di medico competente il ginecologo attesterà il buon andamento della gestazione ed il datore di lavoro (direttamente sotto la propria responsabilità) che la mansione della lavoratrice non è compresa tra i lavori vietati.

La comunicazione va inviata all'INPS e per conoscenza al SPSAL, dell'ASL di competenza per il luogo di lavoro, per le eventuali verifiche del caso.

PRESENZA DI PERSONALE FEMMINILE IN ETA' FERTILE



ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

secondo il D.Lgs. 151/01 tenendo conto dei lavori vietati (allegato A, B art. 7)
e dei lavori per i quali è necessario eseguire una valutazione approfondita del rischio (all. C art. 11)



DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SI AVRANNO QUESTE DUE PROBABILITA':




la lavoratrice esegue un lavoro
NON A RISCHIO per gravidanza e puerperio





la lavoratrice esegue un lavoro
A RISCHIO per gravidanza e puerperio

la lavoratrice continuerà a svolgere il lavoro non a rischio



il datore di lavoro consulta la valutazione del rischio per verificare la presenza di mansioni alternative



C'è la possibilità di spostare di mansione la lavoratrice
(il datore di lavoro ha individuato un lavoro non rischioso per la gravidanza ed il puerperio)

In caso di gravidanza: la donna continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto).

Nel caso del puerperio/allattamento (dopo i 3 mesi e fino ai 7 dopo il parto):
può tornare al lavoro o chiedere il periodo di astensione facoltativa

NON c'è la possibilità di spostare di mansione la lavoratrice

In caso di gravidanza: il datore di lavoro rilascerà una dichiarazione di lavoro a rischio alla lavoratrice, la quale chiederà l'autorizzazione alla DPL di astensione anticipata dal lavoro a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria (2 mesi prima e 3 dopo il parto).

Nel caso del puerperio/allattamento (dopo i 3 mesi e fino ai 7 dopo il parto): il datore di lavoro rilascerà una dichiarazione di lavoro a rischio alla lavoratrice, la quale chiederà l'autorizzazione alla DPL di astensione posticipata dal lavoro a rischio per il puerperio cioè fino a 7 mesi dopo il parto. Dopodiché potrà tornare al lavoro o chiedere il periodo di astensione facoltativa.

DESCRIZIONE DEI RISCHI PER GRAVIDANZA/PUERPERIO/ALLATTAMENTO PER MANSIONI CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA

-A-	Mansione : COLLABORATORE SCOLASTICO
-----	-------------------------------------

RISCHI CONNESSI ALLA MANSIONE

Rischio: postura eretta prolungata (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G)

Rischio : uso detergenti chimici (D.Lgs. 151/2001 - All. C- lett. A punto 3 a) e b)) per pulizia locali (quando previsto)

Rischio: movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A- punto 1B)

Rischio : uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. E)

Rischio : posizioni faticose o incongrue (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. G)

Rischio : aiuto a disabili fisici: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (D.Lgs. 151/2001- All. A)

Rischio : colpi, urti

Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b)

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attivare immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

puerperio e post-parto (chimico ** e biologico): tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19). Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

**** da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e dalla frequenza e durata dell'uso**

-B-

Mansione : ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

RISCHI CONNESSI ALLA MANSIONE

Rischio: lavoro al VDT (posizione fissa-seduta, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza) (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G)

Rischio: posizioni incongrue per prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte

Rischio: uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. E)

Rischio: Movimentazione manuale di carichi oltre i 3 kg (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A – punto 1b)

Rischio: rischio chimico (sostituzione toner)

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

Adottando appropriate misure (vedi misure sotto elencate) la **mansione non risulta incompatibile con lo stato di gravidanza, puerperio e allattamento.**

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

Alternanza postura eretta con seduta e viceversa: divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta per oltre la metà dell'intero orario di lavoro. Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg

Divieto in gravidanza uso di scale e simili

Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti

Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: concorderanno pause maggiori e più frequenti.

Divieto sostituzione toner

Rispetto rigoroso delle procedure di sicurezza anti-contagio:

- distanziamento
- uso della mascherina
- igienizzazione mani
- aerazione dei locali ecc

-C-	Mansione : DOCENTE (primaria e Sec. 1° grado)
-----	--

-C.1	Mansione : DOCENTE SCUOLA PRIMARIA e SEC. 1° GRADO RISCHI CONNESSI ALLA MANSIONE
------	---

Rischio: stress correlato al lavoro

Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b)

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE C.1.

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attivare immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

puerperio e post-parto (biologico): tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19). Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

-C.2-	Mansione : INSEGNANTI DI SOSTEGNO (da valutare a seconda dei casi concreti) RISCHI CONNESSI ALLA MANSIONE
--------------	--

Rischio: biologico (infezioni) nell'assistenza (All. B lett. A punto 1b)

Rischio: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (All. C lett. A punto 1b)

Rischio: aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute): nel caso di disabili psichici

Rischio: stress correlato al lavoro

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE C.2.
--

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attivare immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

puerperio e post-parto (biologico): tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19).

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

-C.3-	Mansione : DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA RISCHI CONNESSI ALLA MANSIONE
--------------	--

Rischio: sollevamento pesi (necessità di sollevare frequentemente i bambini)/movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A- punto 1B)

Rischio: biologico (D.Lgs. 151/2001 – All. B – lett. A – punto 1B)

Rischio: colpi, urti e cadute (dovuti a una certa imprevedibilità dei bambini)

Rischio: stazione eretta per oltre metà del tempo (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G)

Rischio: stress correlato al lavoro

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE C.3.
--

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attivare immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

puerperio e post-parto (biologico): tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19).

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

RISCHI VALIDI PER TUTTE LE MANSIONI, IN QUANTO LEGATI ALLE CONDIZIONI INDIVIDUALI E ALLO STATO DI SALUTE PERSONALE

- L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o l'allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare sarà disposta una visita presso lo Spisal per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
- L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere mattutino, Mal di schiena, Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all'equilibrio (anche in allattamento), ecc.
- Pendolarismo: Dalle Linee Direttive CEE 92/85 si legge *"che gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi ed infortuni. Tali rischi possono essere significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere"*.

Per attuare un eventuale periodo di astensione obbligatoria verrà valutato caso per caso, considerando la distanza tra casa e lavoro (indicativamente da sconsigliare oltre 100 Km tra andata e ritorno), il tempo di percorrenza (indicativamente da sconsigliare oltre due ore complessive tra andata e ritorno) e le caratteristiche del percorso (es. strade di montagna, condizioni metereologiche sfavorevoli, etc.).

In linea di massima viene consigliato l'anticipo dell'astensione di un mese se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza, mentre viene caldeggiato tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi sopra individuati.

REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento dovrà essere sottoposto a revisione ad opportuni intervalli di tempo (mediamente 4 anni), per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.

Tuttavia sarà obbligatorio rielaborare la valutazione dei rischi ogni qualvolta venga introdotto un cambiamento tale da modificare potenzialmente i rischi sul luogo di lavoro; ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici o nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove condizioni lavorative.

Dirigente Scolastico

RSPP

Medico Competente

RLS

Nome:

Firma:

Nome:

INTEGRAZIONE AL DVR SCHEDE DI VALUTAZIONE

RISCHI DERIVANTI DAL D.LGS 151/01 ESPOSTI: DOCENTI - ATA - GRAVIDANZE VALORE RISCHIO R = 9

Intervento da avviare ad ogni lavoratrice esposta

Valorizzazione del rischio e divieti a cui attenersi:

È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del d. lgs 151/01 testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

Azioni da intraprendere per diluire tali rischi a chi ne è esposto:

- Spostamento della lavoratrice ad altre mansioni nei casi in cui i supera i livelli sentinella di rischio o quando su istanza della lavoratrice, è accertato che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali se possibile. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, si chiede il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, che ne può disporre l'interdizione dal lavoro, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

MISURE DI SICUREZZA DA PORRE IN ATTO

Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza ed in ogni caso ad urti o spostamenti repentini.

È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. **È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.**

14 CARICO DI LAVORO FISICO/Movimentazione manuale carichi MMC		Salute e sicurezza di lavoratori e studenti					
n.	oggetto della valutazione	misure adottabili / note	osservazioni del valutatore	D	P	R (D x P)	Data realizz.
14.01.	Esistono carichi (attrezzi, cose) gravosi da sollevare, anche occasionalmente, di peso superiore a 30 kg.(maschi) e 20 kg. (femmine), per adulti – oppure 15 Kg per i minorenni?	- Adottare ogni misura (tecnica, organizzativa, procedurale, controllo sanitario, informazione e formazione) che possa eliminare o ridurre lo sforzo fisico o anche solo ridurre i rischi per la salute	<i>No, forse qualche scaffalatura – per i minori è compito del docente non far sollevare pesi > di 15Kg - Divieto assoluto per donne in gravidanza di sollevare pesi di alcun tipo</i>	3	2	6	<i>In ogni occasione di sollevamento</i>
14.02.	Si movimentano pesi compresi tra 3-30 kg.(maschi) e 3-20 kg.(femmine), in modo non occasionale (> 1 sollevamento/ora)?	- Determinare gli indici di sollevamento secondo metodi validati (NIOSH, INRS..) ed adottare le misure tecniche organizzative procedurali, controllo sanitario, informazione/formazione conseguenti.	<i>E' da valutare da parte del medico competente e non è stato eseguito nessun calcolo Niosh, poiché non vi è movimentazione > 1 sollevamento/ora</i>	3	3	9	
14.03	Come avviene la movimentazione manuale dei carichi?	Deve essere acquistato un carrello a ruote per facilitare la movimentazione nel rispetto della postura e dei pesi da spostare . E' stato redatto un opuscolo integrativo al presente DVR onde informare i lavoratori esposti a tale rischio sulla corrette movimentazione da eseguire.Fornire carrelli per gli spostamenti orizzontali ove caricare il materiale da trasportare	<i>Fornire ai lavoratori idonei DPI (scarpe, guanti ecc.) consegnare loro un opuscolo formativo e condividere tali azioni con il MC da nominare.</i>	3	2	6	
14.04	Per il personale di ogni ordine e grado sono stati rispettati gli allegati A e B del D Lgs 151/01?	Deve essere inibita l'attività alle lavoratrici in gravidanza o in allattamento	<i>Evitare :</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sollevamento di bambini, posizione eretta prolungata; • contatti in zone a rischio biologico da contatto stretto con personale e/o bambini piccoli o diversabili, , • sostegno scolastico ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con disturbi comportamentali, • operazioni di pulizia ed uso di agenti chimici 	3	3	9	<i>Ad ogni lavoratrice interessata</i>

14.05	E' stato valutato il rischio di cui all'art. 7 del D. Lgs 151/01 per le donne in gravidanza?	Rispettare tassativamente quanto riportato negli allegati A e B del D. Lgs 151/01	<i>Se vi sono donne in gravidanza e/o allattamento deve essere rispettato quanto riportato negli allegati A e B del D Lgs 151/01 con divieto assoluto per le gravide di sollevare alcun peso</i>	3	2	6	
-------	--	---	--	---	---	---	--

ALLEGATO A al D. Lgs. 151/2001 (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Note all'allegato A:

- Per il titolo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976, si veda in nota all'art. 7, comma 1.

Note all'allegato A, lettera a):

- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante

"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237.

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2000, n. 224.

Note all'allegato A, lettera b):

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante "Norme generali per l'igiene del lavoro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105, supplemento ordinario.

Note all'allegato A, lettera c):

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, supplemento ordinario.

ALLEGATO B al D. Lgs. 151/2001(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Nota all'allegato B:

- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere **o in periodo di allattamento**", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996.

FIRMA DEL DOCUMENTO:

L'RLS

L'RSPP

IL PREPOSTO DI PLESSO

IL MC

Il DL Dirigente Scolastico
